

**Le dimissioni del Governo e lo scioglimento anticipato delle Camere:
conseguenze sui provvedimenti di interesse, a partire dall'art. 33 del D.L. n.
50/2022 (cd. decreto Aiuti)**

Roma, 25 luglio 2022

1. Con legge 15 luglio 2022, n. 91 è stato convertito il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina* (cd. Decreto Aiuti).

Quale disposizione di interesse per la professione, si segnalano:

a) l'art. 20-ter, che – modificando l'articolo 28-quater del d.P.R. n. 602/1973 – estende ai crediti maturati nei confronti della P.A. **per prestazioni professionali** il meccanismo di compensazione ivi disciplinato con le somme dovute all'erario a seguito di iscrizione a ruolo;

b) l'articolo 33, recante l'istituzione di un *Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi*, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

Il Fondo ha la finalità di assicurare l'erogazione di una indennità *una tantum* destinata ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (ivi compresi, pertanto, gli avvocati) che abbiano sofferto una contrazione del reddito nell'anno di imposta 2021.

I criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità, nonché l'importo complessivo del reddito percepito nell'anno di imposta 2021 che dà diritto all'indennità medesima, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

2. A seguito delle dimissioni dell'esecutivo e dello scioglimento anticipato delle Camere, si pone il problema di individuare – nel perimetro dei poteri del Governo dimissionario e delle Camere in regime di *prorogatio* – le tipologie di atti che è ancora possibile adottare. Ciò, sia in relazione al decreto attuativo di cui al par. 1 quanto, più in generale, per tutti gli atti e provvedimenti in materia di giustizia che ancora attendono l'approvazione delle Camere o il perfezionamento da parte del Governo.

Soccorre, per quel che riguarda specificamente atti e provvedimenti di competenza del Governo, la circolare adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 2022, alla quale si farà più dettagliato riferimento in prosieguo.

3. Quanto ai disegni di legge che attendevano l'approvazione da parte delle Camere, la prosecuzione della discussione è preclusa dall'intervenuto scioglimento anticipato, **con l'unica eccezione dei disegni di legge di conversione di decreti legge** per l'approvazione dei quali le Camere sono convocate – anche se sciolte – ai sensi dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione, e degli altri disegni di legge relativi ad atti costituzionalmente dovuti (ad es. ratifica di trattati o adempimenti derivanti dall'appartenenza alla UE).

Tra i provvedimenti di interesse risulta dunque preclusa la prosecuzione della discussione dei disegni di legge:

- S. **2419**, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (*approvato in sede redigente dalla Commissione Giustizia del Senato in data 29 giugno 2022, era atteso in Aula*);

- S. **2636**, d'iniziativa governativa, recante *Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari* (per il quale era scaduto, in data 18 luglio 2022, il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione);

- S. nn. **758, 1948, 2139, 2322, 2369** in materia di geografia giudiziaria, in discussione dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato;
- C. **2722 ed abb.**, in materia di cd. avvocato monocommittente (*in fase emendativa presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*).

4. Per quel che riguarda gli atti normativi di competenza governativa, occorre distinguere tra:

a) **atti di natura regolamentare**: la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022 afferma al riguardo – al punto 3 – che, sebbene l'adozione di regolamenti governativi e ministeriali è preclusa, salvo che la legge imponga termini per la loro emanazione o quest'ultima sia richiesta come condizione di rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea o di operatività delle pubbliche amministrazioni, ovvero siano necessari per l'attuazione delle leggi già approvate dal Parlamento e per l'attuazione del PNRR e del PNC. La circolare specifica comunque che “potranno, comunque, essere approvati i regolamenti per i quali risulti già in stato avanzato il procedimento di adozione”.

Tale ultima precisazione è particolarmente rilevante, in quanto consente di includere tra gli atti governativi di cui è tuttora possibile l'adozione anche il dm in materia di parametri forensi, di competenza del Ministro della Giustizia. Il procedimento per l'adozione di tale atto normativo è infatti in stato più che avanzato, essendo stati già resi dalle competenti Commissioni parlamentari i prescritti pareri, peraltro favorevoli senza osservazioni (il che esclude ogni ulteriore esercizio di discrezionalità da parte del Ministro, che potrà adottare il testo dello schema di decreto senza modifiche);

b) **atti di natura legislativa e decreti/regolamenti attuativi di leggi già approvate dal Parlamento**: al punto 1, la Circolare del 21 luglio afferma che “Il Governo rimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell'attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal Parlamento e nell'adozione degli atti

urgenti, ivi compresi gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze nazionali, le emergenze derivanti dalla crisi internazionale e la situazione epidemiologica da COVID-19. Il Governo rimane altresì impegnato nell'attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)”.

Da un tanto si evince che, ferma restando la possibilità di adottare decreti legge ricorrendone i presupposti ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il Governo potrà procedere altresì:

1) all'attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal Parlamento, ivi compresa – ad esempio – l'adozione del decreto del Ministro del Lavoro necessario per l'erogazione dell'indennità *una tantum* di cui al par. 1, lett b);

2) all'attuazione, anche legislativa, del PNRR: tale precisazione è di assoluto rilievo, in quanto da essa discende la possibilità di adottare gli schemi di decreto legislativo necessari per l'attuazione del Piano, ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle deleghe approvate dal Parlamento con le leggi n. 206/2021 (riforma processo civile), n. 134/2021 (riforma processo penale) e n. 71/2022 (riforma dell'ordinamento giudiziario). Gli schemi di decreto legislativo potranno essere trasmessi alle Camere per il parere, che potrà essere approvato pure a Camere sciolte, trattandosi di provvedimenti necessari all'attuazione del PNRR. Se il procedimento si concluderà entro la data di insediamento del nuovo Governo, potrà essere lo stesso Governo dimissionario ad adottare i decreti legislativi, trasmettendoli poi al Presidente della Repubblica per l'emanazione.